

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

n° 460 del 7/8/2015

Oggetto:

ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO AL DOTT. MATTEO SAMMARTINO

PROPOSTA N° 488

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT. P. TAGLIAFERRI

PROPONENTE: U.O. A1 STAFF DIREZIONE AZIENDALE IL DIRIGENTE : DOTT. ENRICO MASOTTI

VISTO IL RESPONSABILE DI AREA

DA INVIARE A :

COLLEGIO SINDACALE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

ESTAV CENTRO

GIUNTA REGIONALE

DA TRASMETTERE A:

B2E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

B5B CONTABILITÀ GENERALE E FINANZA

PUBBLICATO DAL 7/8/2015

ESECUTIVO DAL 23/8/2015

AL 22/8/2015

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 31 maggio 2013 *Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. Nomina del direttore generale;*

Preso atto della comunicazione prot aouc_fi 0016961 08-06-2015 agli atti, con la quale il Direttore Amministrativo dott. Paolo Cordioli ha rassegnato volontariamente le dimissioni dall'incarico a far data dal 1 settembre 2015;

Verificato che le dimissioni rispettano il termine di preavviso di 60 gg. previsto all'art. 4, ultimo comma, del contratto da lui sottoscritto in data 31 luglio 2013;

Dato atto che il dott. Paolo Cordioli svolgerà l'incarico di Direttore Amministrativo fino al giorno 31 agosto p.v.;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 3 comma 1 quinquies del D.Lgs 502/92 e s.m.i. il Direttore Generale nomina il Direttore Amministrativo;
- ai sensi dell'art. 3 bis comma 8 del D.Lgs 502/92 il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo III del Libro V del Codice Civile;
- ai sensi dell'art. 3 bis comma 11 del D.Lgs 502/92 la nomina a direttore amministrativo determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto;
- ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 502/92 il Direttore Amministrativo deve possedere i seguenti requisiti:
 - laurea in discipline giuridiche o economiche;
 - età non superiore ad anni sessantacinque;
 - svolgimento, per almeno cinque anni di una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private, di media o grande dimensione;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 40 della LR. 40/2005:

- il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è esclusivo, non è compatibile con cariche pubbliche elettive o di nomina ed è regolato da contratto di diritto privato rinnovabile stipulato dall'azienda;
- la nomina a direttore amministrativo determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 11, del D.Lgs. 502/92;
- il direttore generale può risolvere il contratto stipulato con il direttore amministrativo qualora sopravvengano:
 - alcuno dei fatti previsti dall'articolo 3, comma 11 del D.Lgs. 502/92, ovvero non siano state rimosse le cause di incompatibilità;
 - gravi motivi;
 - violazione di legge o del principio del buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione;

- il rapporto di lavoro del direttore amministrativo si risolve di diritto decorsi sessanta giorni dalla nomina del nuovo direttore generale, se questi non provvede alla loro riconferma;
- il direttore amministrativo è nominato dal direttore generale tra i soggetti iscritti nell'apposito elenco di idonei formato a seguito delle domande che gli interessati possono presentare dal 1° al 31 dicembre di ogni anno e/o a seguito di apposito avviso pubblico che la competente struttura della Giunta Regionale ha la facoltà di indire;

Rilevato che con Decreto n.571 del 19-02-2015 della D.G. Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale con oggetto *Approvazione elenchi di aspiranti alla nomina di direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore dei servizi sociali di cui all'articolo 40 bis della L.R. n.40/2005 (avvisi indetti con decreto dirigenziale n.5533 del 27.11.2014)*, è stato approvato l'elenco di idonei alla nomina di direttore amministrativo di cui sopra, e che tale elenco ha *validità fino al 18 febbraio 2017*;

Preso atto che il dott. Matteo Sammartino, dirigente amministrativo dipendente dell'Azienda, risulta presente nel sopra citato elenco di aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo;

Valutata la figura professionale ed il *curriculum vitae* del dott. Matteo Sammartino, il quale risulta in possesso di elevate competenze e conoscenze tecnico amministrative;

Ritenuto di nominare il dott. Matteo Sammartino quale Direttore Amministrativo di questa Azienda;

Verificato altresì, sulla base dell'autodichiarazione, acquisita agli atti del procedimento, l'insussistenza delle incompatibilità di cui all'art. 3 comma 11 lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 502/92;

Ricordato che il compenso corrisposto al Direttore Amministrativo è calcolato in misura pari all'80% dell'importo risultante dal trattamento economico annuo (pari ad euro 147.190,21) attribuito al Direttore Generale al lordo di oneri e ritenute di legge, e che l'importo così risultante, pari ad euro 117.752,17, viene ridotto - ai sensi del combinato disposto dell'art. 123 della L.R. 27 dicembre 2011 n. 66 *Legge finanziaria per l'anno 2012* e dell'art 49 della L.R. 24/12/ 2013 n. 77 *Legge finanziaria per l'anno 2014*, per il quale le indennità degli incarichi direzionali dei direttori delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale sono ridotti di un 10 per cento per la parte eccedente i 90.000,00 euro lordi annui - di euro 2.775,22, per un importo complessivo annuo pari ad euro 114.976,95 al lordo di oneri e ritenute di legge.

Ritenuto dunque:

- di prendere atto delle dimissioni dall'incarico di Direttore Amministrativo da parte del dott. Paolo Cordioli a far data dal 1 settembre 2015;
- di procedere, con il presente atto, alla nomina del Dr. Matteo Sammartino quale Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi a far data dal 1 settembre 2015;
- di stipulare con lo stesso il contratto di diritto privato, della durata di tre anni a decorrere dal 1 settembre 2015 secondo quanto previsto dal citato art. 3 bis comma 8 del D. Lgs. 502/92 secondo lo schema allegato 1 al presente atto;

4

Visti:

la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.


l'Atto Aziendale di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 6 agosto 2014;

DISPONE

1. Di prendere atto delle dimissioni dall'incarico di Direttore Amministrativo da parte del dott. Paolo Cordioli a far data dal 1 settembre 2015;
2. Di procedere alla nomina del Dr. Matteo Sammartino quale Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedalerio-Universitaria Careggi a far data dal 1 settembre 2015;
3. Di stipulare con lo stesso un contratto di diritto privato, della durata di tre anni a decorrere dal 1 settembre 2015 secondo lo schema allegato 1 al presente atto;
4. Di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda Ospedaliera ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. 40/05.

Il Direttore Generale

Dr.ssa Monica Calamai



Elenco degli allegati

Allegato n. 1

Contratto

n. pagine 3

CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI
RAPPORTI TRA IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA CAREGGI E IL DR. MATTEO SAMMARTINO PER LO
SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO

L'anno 2015 il giorno ... del mese di ... presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, sita in Firenze Largo Brambilla 3

TRA

la Dr.ssa Monica Calamai nata a Massa Marittima (GR) il 22.08.1962, domiciliata per la carica in Firenze, il quale interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (codice fiscale 04612750481), nella sua qualità di Direttore Generale;

E

Il Dr. Matteo Sammartino, nato a ... il ..., residente ... (codice fiscale ...) nominato Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ... del ... ai sensi dell'art. 3 comma 1 quinquies del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502, d'ora in poi denominato Direttore Amministrativo.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, a tempo pieno e con impegno esclusivo, partecipa alla direzione dell'Azienda ai sensi dell'art. 3 comma 1 quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e svolge le funzioni previste dal successivo comma 7, dalle leggi regionali di attuazione e da ogni altra disposizione normativa correlata, dall'Atto Aziendale e dal Regolamento Generale di organizzazione nonché quelle delegategli dal Direttore Generale a norma dell'art. 36 L.R.T. 40/05.

ART. 2

Nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi prescritti dalle leggi, dal Piano Sanitario Nazionale e Regionale, dalle direttive regionali e dagli atti aziendali rilevanti sotto il profilo organizzativo e gestionale, il Direttore Amministrativo si obbliga al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati e di quelli determinati dal Direttore Generale.

Durante il proprio mandato il Direttore Amministrativo è tenuto ad operare la corretta gestione delle risorse, nonché a garantire l'imparzialità, l'economicità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Direttore Amministrativo, nello svolgimento della sua attività, è sottoposto alle verifiche previste dalla normativa statale e regionale.

ART. 3

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'Azienda corrisponde al Direttore Amministrativo un compenso omnicomprensivo, calcolato in misura pari all'80% dell'importo risultante dal trattamento economico annuo (pari ad euro 147.190,21) attribuito al Direttore

Generale al lordo di oneri e ritenute di legge; l'importo così risultante, pari ad euro 117.752,17, viene ridotto - ai sensi del combinato disposto dell'art. 123 della L.R. 27 dicembre 2011 n. 66 *Legge finanziaria per l'anno 2012* e dell'art 49 della L.R. 24/12/ 2013 n. 77 *Legge finanziaria per l'anno 2014*, per il quale le indennità degli incarichi direzionali dei direttori delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale sono ridotti di un 10 per cento per la parte eccedente i 90.000,00 euro lordi annui - di euro 2.775,22, per un importo complessivo annuo pari ad euro 114.976,95 al lordo di oneri e ritenute di legge.

Il predetto trattamento economico è comprensivo delle spese di viaggio sostenute dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di identico ammontare. Spetta altresì, nella misura prevista per i dirigenti apicali del Servizio Sanitario Nazionale, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal Direttore Amministrativo nello svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni; l'Azienda provvede alla liquidazione delle spettanze sulla base delle spese documentate ed effettivamente sostenute.

Il trattamento economico è integrato della somma di € 3.615,20, quale contributo per la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione.

Il trattamento di cui al comma 1 del presente articolo è integrato di una ulteriore quota, fino al 20% dello stesso, che viene corrisposta in unica soluzione sulla base della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale. L'ammontare di tale quota è determinato sulla base di appositi indicatori di verifica individuati al momento dell'attribuzione degli obiettivi e corrisposto dall'Azienda, previa comunicazione, da parte della Regione, dell'importo dovuto.

Le parti danno atto che, in ragione di quanto disposto dall'art. 61, comma 14 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'articolo 6, comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il trattamento economico di cui al presente articolo è suscettibile di essere ridotto nella misura determinata dagli articoli predetti, ove l'evoluzione normativa in materia renda necessario per la Regione Toscana dare applicazione a tale disposizione.

ART. 4

L'incarico, che è rinnovabile, ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dal 1 settembre 2015 e cessa al 31 agosto 2018, salvo che precedentemente a tale scadenza sia nominato un nuovo Direttore Generale. In questo caso il rapporto di lavoro si risolve di diritto decorsi sessanta giorni da tale nomina così come espressamente previsto dalla L.R. 40/2005, art. 40 comma 11.

In caso di rinuncia anticipata all'incarico rispetto alla data di cui al comma precedente, è fatto obbligo al Direttore Amministrativo di dare preavviso di almeno sessanta giorni al Direttore Generale..

ART. 5

Costituiscono motivi di risoluzione del contratto del Direttore Amministrativo, le cause indicate all'art. 40 della L.R. Toscana n. 40/2005 e s.m.i., nonché la sussistenza o sopravvenienza degli impedimenti di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 229/99. Nessun indennizzo è dovuto al Direttore Amministrativo in presenza di gravi motivi che ne impongano la sospensione o la decadenza. La stessa disposizione si applica alla cessazione dell'incarico conseguente alla sostituzione del Direttore Generale.

ART. 6

Ove si apra procedimento penale nei confronti del Direttore Amministrativo per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, l'Azienda assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'inizio del procedimento.

In caso di condanna del Direttore Amministrativo con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripete tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Salvo che per i reati di concussione e corruzione, e per gli altri reati commessi in danno dell'Azienda, il rinvio a giudizio del Direttore Amministrativo per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

ART. 7

Per quanto non previsto dal presente contratto e non regolato dal Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, dalla L.R.T. 40/2005, dall'Atto Aziendale e dal Regolamento Generale di organizzazione, si applicano le norme di cui al Titolo III° del Libro V° del Codice Civile

Il contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali e regionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.

ART. 8

In caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto il foro competente è quello di Firenze.

ART. 9

Il presente contratto non è assoggettato ad imposta di bollo, come precisato dalla Risoluzione n. 36/E Agenzia delle Entrate in relazione al punto 25 Tabella all. b del D.P.R. n. 642/1972, e la registrazione avverrà in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/87, con spese a carico della parte richiedente.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Monica Calamai

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Matteo Sammartino

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Dr Matteo Sammartino, preso atto dei contenuti contrattuali sopraindicati li approva in toto ed in particolare, ai sensi del secondo comma dell'art. 1341 c.c., le clausole risultanti dagli artt. 4, 5 e 7.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Matteo Sammartino

Firenze, _____